



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, come convertito con modificazione con legge 22 aprile 2021 n. 55, e, in particolare, gli artt. 6 e 7, che istituiscono il Ministero del Turismo e trasferiscono a detto Dicastero le funzioni in precedenza esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO il decreto del Ministro del turismo 15 luglio 2021, prot. 1206, recante Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021;
- VISTO il decreto del Ministro del turismo n. 5735 del 28 aprile 2022, recante modifiche al decreto Ministro del turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, recante *“Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante “*Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante “*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che dispone l’incremento di 105 milioni per l’annualità 2022 del fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui 39,3 milioni di euro, destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, che prevede il rifinanziamento pari a 39 milioni di euro per l’annualità 2023 del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente.
- VISTO il Trattato sul funzionamento dell’unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 in materia di aiuti concessi dagli Stati;
- CONSIDERATO che il Ministero del turismo ha notificato la misura di sostegno di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, alla Commissione Europea ai fini dell’applicazione dell’Articolo 107 (2) (b) del TFUE, che è stata acquisita al protocollo con assegnazione del numero SA.104304;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla GU Serie Generale n.304 del 30 dicembre 2022, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative, tra le altre, allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo – Tabella 16 - del Bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;
- VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023- 2025, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 471/23 del 12 gennaio 2023, con il quale sono assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2023, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 352, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Barbara Casagrande l'incarico di Segretario generale del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 20 luglio 2023, n. 1113, recante "*Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l'annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197*";

VISTO l'Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23 - così come integrato dall'Avviso del 14 settembre 2023, prot. n. 19062/23 - con cui sono state stabilite le modalità applicative per la presentazione delle domande e per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e *tour operator*, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23;

CONSIDERATO che le istanze presentate entro i termini disposti nell'Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23, così come integrato dall'Avviso del 14 settembre 2023, prot. n. 19062/23, ammontano a n. 4.148;

PRESO ATTO della relazione del Responsabile del Procedimento del 27 ottobre 2023, prot. n. 27805/23 che illustra il procedimento istruttorio condotto per l'adozione del provvedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che le verifiche effettuate sui dati dichiarati dagli istanti hanno fatto emergere:

- a) n. 3849 istanze presentate da parte di soggetti risultati ammissibili al contributo;
- b) n. 17 soggetti che hanno presentato l'istanza più volte e per i quali, pertanto, si ritiene di considerare validamente presentata la sola istanza trasmessa in data più recente;
- c) n. 65 istanze presentate da parte di soggetti che non risultano essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23 e per i quali, pertanto, si ritiene che le relative istanze siano da escludere dall'ammissione al contributo;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- d) n. 181 istanze che contengono informazioni incongruenti relativamente ai dati economico-contabili tali da non consentire la determinazione del contributo con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23. Tali istanze sono ammissibili sebbene senza determinazione, in questa fase, del contributo che è determinato solo all'esito delle verifiche istruttorie atte ad acquisire, ove possibile, tutti i dati corretti, fermo restando la completa sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- e) n. 36 istanze presentate da parte di soggetti per i quali si ritiene di condurre approfondimenti istruttori, al fine di acquisire ulteriori elementi per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23;
- f) n. 10 operatori hanno richiesto la riammissione nei termini a causa di problematiche tecniche nella trasmissione dell'istanza;

RITENUTO di ammettere con riserva in via di autotutela e senza determinazione del contributo teorico n. 10 operatori che hanno presentato istanza di riammissione nei termini, al fine di condurre ulteriori approfondimenti istruttori;

CONSIDERATO, pertanto, che le istanze ammissibili sono complessivamente pari a 4.076, e che soltanto per n. 3.885 di queste, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23, è stato calcolato il contributo teorico spettante;

CONSIDERATI, in particolare, gli artt. 3, comma 5, e 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23;

CONSIDERATO, altresì, l'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* ai sensi del quale *"le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni"*;

RITENUTO necessario procedere all'ammissione ai *"contributi teorici"* in favore dei beneficiari subordinandoli, in ogni caso, all'esito positivo dei controlli per la verifica delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti stabiliti dal decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23, nonché dall'Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23, così come integrato dall'Avviso del 14 settembre 2023, prot. n. 19062/23;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

TENUTO CONTO degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 recante il *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

DECRETA

Articolo 1

Ammissione al contributo teorico

1. Si dispone l’ammissione al contributo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l’annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i soggetti e per gli importi indicati negli Allegati A, B e C.
2. Il contributo di cui al comma precedente è da intendersi quale “contributo teorico” in quanto subordinato all’esito positivo dei controlli per la verifica delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione stabiliti dal decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23, nonché dall’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23, così come integrato dall’Avviso del 14 settembre 2023, prot. n. 19062/23, nonché alle condizioni che verranno stabilite nella Decisione della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Le istanze dei soggetti elencati nell’Allegato D non sono ammesse al contributo di cui al precedente comma 1 in quanto non risultano essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23.
4. Per ciascuna istanza, l’Allegato D indica l’assenza dei requisiti che comportano il rigetto della medesima.
5. Gli Allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante del presente decreto.
6. Le comunicazioni di eventuali modifiche e/o revoche del contributo disposte ai sensi del successivo articolo 5 sono formalizzate in successivi decreti del Segretario Generale e, con valore di notifica agli interessati, sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero del Turismo.

Articolo 2

Istanze ammesse al contributo teorico e all’erogazione dell’anticipo

1. Le istanze dei soggetti elencati nell’Allegato A sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto e per l’importo teorico in esso indicato e possono fruire dell’erogazione dell’anticipo del 50% nelle more dei controlli di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2023,



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

prot. n. 12331/23, salvo ripetizione dell'indebitito e comunque nei limiti della capienza disponibile nell'ambito del regime "de minimis".

2. La restante parte del contributo spettante è erogata in una o più *tranche*, sulla base degli esiti dei controlli di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23, e in conformità della preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ovvero in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Articolo 3

Istanze ammesse al contributo teorico e oggetto di approfondimento istruttorio

1. Per le istanze dei soggetti di cui all'Allegato B, seppure ammesse al contributo, è necessario attivare l'approfondimento istruttorio al fine di acquisire ulteriori elementi per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23.
2. Nell'Allegato B sono indicati gli elementi oggetto di approfondimento istruttorio.
3. Il contributo spettante è erogato in una o più *tranche*, sulla base degli esiti degli approfondimenti istruttori di cui ai commi precedenti nonché dei controlli di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23, e in conformità della preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ovvero in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Articolo 4

Istanze ammesse con riserva senza determinazione del contributo teorico

1. I soggetti di cui all'Allegato C sono ammessi al contributo senza indicazione dell'importo teorico che è determinato solo all'esito delle verifiche supplementari atte ad acquisire, ove possibile, tutti i dati necessari, ferma restando la completa sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, e comunque nei limiti della capienza disponibile nell'ambito del regime "de minimis".
2. Nell'Allegato C sono indicate le incongruenze rilevate e oggetto di verifiche supplementari.
3. La determinazione del contributo teorico è oggetto di un successivo decreto.
4. Il contributo spettante è erogato in una o più *tranche*, successivamente alla pubblicazione del decreto di cui al precedente comma e previo esito positivo dei controlli di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23, e in conformità della preventiva autorizzazione della Commissione



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ovvero in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Articolo 5

Clausole di salvaguardia

1. Anche successivamente alla pubblicazione del presente decreto, nel caso in cui le autodichiarazioni rilasciate in sede di presentazione di istanza di ammissione al contributo contenessero elementi non veritieri, l'Amministrazione, a seguito di specifici controlli, anche a campione, dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente corrisposte, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La spesa di cui al presente decreto, pari a complessivi euro 39.000.000,00 (trentanovemilioni/00), graverà sul capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero del Turismo n. 2025, p.g. 1 denominato "FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE" iscritto sul Centro di Responsabilità 2 – Segretariato generale.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
2. Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web istituzionale del Ministero del turismo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Barbara Casagrande

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)